



Sugli interessi moratori su crediti litigiosi. Note a margine della sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024



Fabrizio Piraino

Prof. ord. dell'Università di Palermo

SOMMARIO: **1.** *Introibo*. – **2.** Il “contrasto” sulla portata dell’art. 1284, commi 4 e 5, c.c. – **3.** La precedente giurisprudenza in termini. – **4.** La sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024. – **5.** Una possibile lettura della pronunzia. – **6.** I presupposti applicativi dell’art. 1284, comma 4, c.c. e la superfluità di una specifica domanda.

1. *Introibo*

Due rinvii pregiudiziali *ex art. 363-bis c.p.c.* hanno investito l’ambito di applicazione degli interessi moratori al tasso maggiorato su crediti litigiosi, introdotto nell’art. 1284 c.c. dall’art. 17, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162¹. In entrambi i casi la prima presidente

¹ Sul punto v. PIRAINO, *I ritardi di pagamento e la novella dell’art. 1284 c.c.*, in *I ritardi nei pagamenti*, a cura di BENEDETTI - PAGLIANTINI, Milano, 2016, 119 ss. e ora BRECCIA - VIGLIONE, *Le obbligazioni*, rist. agg., in *Tratt. dir. priv.*, a cura di IUDICA - ZATTI, Milano, 2024, 966, 981-982; ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, Art. 1224 c.c., in *Il Codice Civile. Comm.*, fondato da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2021, 163 ss. In dottrina si dubita, e legittimamente, sull’idoneità dello strumento della maggiorazione degli interessi a contenere il tasso di litigiosità: v. TRIMARCHI, *Non convince il super-tasso contro l’abuso del processo*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 settembre 2014; PARDOLESI - SASSANI, *Il decollo del tasso di interessi: processo e castigo*, in *Foro it.*, 2015, V, 66 ss.; CAPORUSSO, *L’ultrattività degli interessi moratori legali: a proposito dell’art. 17 d.l. 12 settembre 2014, n. 132*, in *I ritardi nei pagamenti*, cit., 156 ss.

della Corte di cassazione ha ritenuto di assegnare le questioni alle Sezioni unite, le quali hanno emesso due sentenze: la 7 maggio 2024, n. 12449² e la 13 maggio 2024, n. 12974³.

La novella dell'art. 1284 c.c. ha introdotto un tasso legale apposito per il calcolo degli interessi moratori a partire alla *mora debendi* aggravata dall'avvio di un procedimento ordinario (ovvero arbitrale)⁴. dall'introduzione del giudizio, variamente etichettati in dottrina e in giurisprudenza⁵: «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale». La formulazione estremamente generale rischia di rivelarsi generica, lasciando irrisolte alcune fondamentali questioni, quali, ad esempio: l'assenza di un termine di durata per la maturazione degli interessi al saggio maggiorato, a dispetto di quanto previsto dalla versione riformata dell'art. 614-*bis* c.p.c.⁶ con riguardo alla comminatoria, la c.d. *astreinte* all'italiana⁷, con l'inevitabile conseguente rischio di abusi⁸; il valore da attribuire all'inciso «se le parti non ne hanno determinato la misura»

² Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, in *Foto it.*, 2024, I, 1759 ss., con note di SANTARPIA, *Interessi legali: un verdetto che scontenta tutti (dunque, il migliore possibile?)*; di PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera: la rinascita dei super-interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.*; e di CAPPONI, *Le sezioni unite 12449/24 e l'esecuzione forzata*; in NGCC, 2024, I, 1152 ss., con nota di commento di CAMARDI, *Il doppio saggio degli interessi legali nell'art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura*.

³ Cass., sez. un., ord., 13 maggio 2024, n. 12974; in *Riv. it. dir. lav.*, 2024, II, 365 ss., con nota di BOTTONI, *Interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.: ambito di operatività e rapporto con i crediti di lavoro*. Entrambe le pronunzie sono commentate da FERRERI, *L'ambito di applicazione dei "super-interessi" previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c.: l'occasione (parzialmente) persa dalle Sezioni Unite per fare chiarezza*, in *Pactum online*, 1° ottobre 2024, 1 ss.

⁴ Sul punto v. DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie: sull'ambito di applicazione dei commi finali dell'art. 1284 c.c.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, 35 ss.

⁵ Si è soliti infatti indicare tali interessi come «processuali» (ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 164); o «pendente lite» (CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, in *Contratti*, 2022, 609; *Id.*, *Il saggio degli interessi legali pendente lite: una importante pronuncia della Cassazione sull'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.*, *ivi*, 2023, 585; *Id.*, *Indennizzi assicurativi, controversia giudiziale e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c.*, *ivi*, 2024, 99); o ancora come «super-interessi» (BIVONA, *Gli interessi moratori legali su "crediti litigiosi" tra efficienza del processo ed effettività della tutela giurisdizionale*, in NGCC, 2023, 1098 e Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit.) oppure interessi «maggiorati» (CAPPONI, *L'art. 1284, comma 4, c.c. e l'esecuzione forzata*, in *Judicium*, 2023, 1 ss.).

⁶ Ci si riferisce alla modifica dell'art. 614-*bis* c.p.c. operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).

⁷ L'art. 614-*bis*, comma 1, c.p.c., ultimo periodo, prevede che «il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».

⁸ Rischi segnalati da DE MENECH, *Le Sezioni Unite sul perimetro operativo degli interessi moratori in pendenza di lite*, in corso di pubblicazione, letto in anteprima per cortesia dell'autrice, § 1; ma già *Id.*, *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie*. Studio per una teoria dei «danni punitivi», Milano, 2019, 381 ss., la quale propone come strumento di reazione agli abusi la riduzione giudiziale dell'entità

degli interessi moratori, di cui il meno che si può dire è che la pattuizione di un tasso convenzionale degli interessi moratori va qualificato come fatto impeditivo del decorso degli interessi maggiorati⁹, restando irrisolto se ciò comporti la circoscrizione degli interessi maggiorati alle sole obbligazioni pecuniarie *ex contractu*, in quanto le uniche cui potrebbe applicarsi tale elemento impeditivo¹⁰. Per non parlare poi della mancata rilevanza, ai fini del decorso degli interessi maggiorati, riservata alla buona fede soggettiva del debitore inadempiente, il quale non sempre intende speculare sul proprio inadempimento¹¹.

2. Il “contrasto” sulla portata dell’art. 1284, commi 4 e 5, c.c.

La questione decisa dalla sentenza n. 12449 del 2024 è sostanzialmente se in sede di esecuzione il giudice possa dare attuazione a un precetto che contenga la determinazione degli “interessi legali”, riconosciuti nel titolo esecutivo giudiziale, nella misura maggiorata stabilita dell’art. 1284, commi 4 e 5, c.c., pure in assenza di una specificazione, contenuta nel titolo esecutivo, in ordine alla circostanza che gli “interessi legali” riconosciuti dal giudice dell’esecuzione siano proprio quelli al tasso maggiorato. L’alternativa è, dunque, se operi l’automatismo per cui, dal giorno dell’incardinamento del giudizio, gli interessi vadano calcolati al tasso maggiorato di cui all’art. 1284, commi 4 e 5, c.c., oppure sia necessario un accertamento più ampio che non si limiti all’individuazione del momento a partire dal quale il credito pecuniario può considerarsi litigioso.

della prestazione pecuniaria *ex art. 1227 c.c.* nell’ambito di una opposizione all’esecuzione del debitore, attribuendo rilievo all’inerzia maliziosa del creditore nell’instaurare il processo esecutivo con l’obiettivo di lucrare sull’incremento degli interessi maggiorati.

⁹ Così GAMBINO, *Obbligazioni pecuniarie e tasso di interesse commerciale*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, a cura di GRANELLI, Milano, 2024, in corso di pubblicazione.

¹⁰ Così Cass., 9 maggio 2022, n. 14512, in *Giur. it.*, 2023, 325, con nota di GIRARDI, *La Cassazione torna sull’art. 1284, 4° comma, c.c.: un discutibile diritto da poco vivente*; Cass., ord., 14 maggio 2021, n. 13145; Cass., 12 novembre 2019, n. 29212; Cass., 25 marzo 2019, n. 8289, in *Foro it.*, 2020, I, 692 ss., con nota critica di PARDOLESI - SASSANI, “Abbiamo scherzato?”. *Saggio dell’interesse legale e domanda giudiziale (ovvero politica del diritto versus diritto)*; Cass., 21 marzo 2019, n. 8050; Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, in *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Interessi*, n. 5. *Contra* PARDOLESI - SASSANI, *Il decollo del tasso di interessi: processo e castigo*, cit., 66 ss.; SICCHIERO, *Limiti di applicabilità del quarto comma dell’art. 1284 c.c.: una lettura non condivisibile*, in *Ricerche giuridiche*, 2019, 151 ss. a margine di Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.; ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 166 s.; CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell’inflazione*, cit., 611 s.; CAPPONI, *L’art. 1284, comma 4, c.c. e l’esecuzione forzata*, cit., 1 ss.; nonché Cass., ord., 3 gennaio 2023, n. 61.

¹¹ Questo aspetto è stato messo in rilievo da CAPORUSSO, *L’ultrattività degli interessi moratori legali*, cit., 156; CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”*, in *Corr. giur.*, 2014, 1182; SANTARPIA, *Interessi legali: un verdetto che scontenta tutti (dunque, il migliore possibile?)*, cit., 1761.

In realtà, in seno alla giurisprudenza della Cassazione non si è registrato un vero e proprio contrasto sulla questione appena prospettata¹². In effetti, un orientamento ritiene la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 c.c. chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di un'apposita precisazione del loro saggio in sentenza, e, di conseguenza, le impugnazioni che denunciano l'omesso riconoscimento da parte del giudice del merito degli interessi legali di cui al quarto comma vanno respinte in quanto il provvedimento di cognizione va considerato integrato dall'art. 1284, commi 4 e 5, c.c.¹³. Un diverso orientamento reputa, invece, che in sede di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, nel quale il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di «interessi legali» o «di legge», si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Il fondamento di questa conclusione risiede nella portata generale di questa ultima disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge, le quali hanno, invece, natura speciale, sicché l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli dell'art. 1284, comma 1, c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale e, se dal titolo non emerge un siffatto accertamento, non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione¹⁴. Soltanto Cassazione 4 agosto 2023, n. 23846 si è pronunciata sul rapporto fra il primo comma dell'art. 1284 e i commi quarto e quinto, peraltro limitandosi ad affermare che il tasso che trova applicazione è quello del primo comma¹⁵; mentre tutti gli altri provvedimenti di questo indirizzo hanno affrontato il diverso problema del rapporto tra l'art. 1284, comma 1, c.c. e la norma speciale contenuta nel d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Com'è noto, il d.lgs. 231/2002 ha attuato le due direttive che si sono susseguite nella materia del contrasto dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, vale a dire le dir. 2000/35/CE e 2011/7/UE. L'art. 2 lett. a) d.lgs. 231/2002 definisce le transazioni commerciale come «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». Gli strumenti normativi di contrasto dei ritardati pagamenti, deputati a scongiurare che debitori-parti contrattuali forti possano procurarsi liquidità aggiuntiva a danno dei propri creditori, vengono dalla normativa di origine europea individuati: a) nella fissazione di un termine

¹² Non a caso Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 1 parla di “contrasto latente” tra i due orientamenti.

¹³ Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.; Cass., ord. 25 marzo 2019, n. 8289, cit.; Cass., ord. 20 gennaio 2021, n. 943, *ForoPlus*.

¹⁴ Cass., 27 settembre 2017, n. 22457, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 32; Cass. 23 aprile 2020, n. 8128, *ForoPlus*; Cass., 25 luglio 2022, n. 23125, *ForoPlus*; Cass., 14 luglio 2023, n. 20273, in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Obbligazioni in genere*, n. 46.

¹⁵ Cass., 4 agosto 2023, n. 23846, in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Esecuzione forzata in genere*, n. 81.

massimo di pagamento (art. 4 d.lgs. 231/2002), prorogabile sia a 60 giorni, senza possibilità di deroga nei rapporti con la p.a. e invece suscettibile di deroga invece nei rapporti tra privati, purché la deroga non risulti gravemente iniqua a pena di nullità parziale di protezione (art. 7 d.lgs. 231/2002); b) nella commisurazione degli interessi moratori a un tasso legale particolarmente severo, pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (art. 2, lett. f) d.lgs. 231/2002), maggiorato di otto punti percentuali (art. 2 lett. e) d.lgs. 231/2002); c) nel riconoscimento del rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 d.lgs. 231/2002); d) nella nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, ove esse risultino gravemente inique in danno del creditore; e) nel riconoscimento al debitore del diritto al risarcimento del danno in caso di prassi gravemente inique per il creditore relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero (art. 7-bis d.lgs. 231/2002). Ora, è evidente l'incomparabilità delle previsioni speciali sommarimente ricapitolate con la previsione del tasso maggiorato contenuta nell'art. 1284, comma 4 e 5, c.c. Qui il rinvio alla normativa sui ritardi di pagamento è circoscritto all'individuazione della misura del tasso maggiorato, ricalcato sul quello speciale (tasso c.d. refi + 8%). Non è necessario, quindi, l'accertamento giudiziale degli altri elementi condizionanti l'applicazione della normativa speciale, vale a dire l'origine del credito pecuniario da una "transazione commerciale" e la natura della prestazione caratterizzante del contratto di cui il credito pecuniario costituisce il corrispettivo (la prestazione di consegna di merci o di erogazione di servizi)¹⁶.

La questione su cui avrebbe dovuto pronunziarsi la sentenza del 13 maggio 2024, n. 12974 verteva, invece, non già sulla mancata specificazione nel titolo esecutivo giudiziale della natura degli interessi imposti, bensì sull'estraneità o meno delle obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti di lavoro all'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il condizionale è d'obbligo dal momento che le Sezioni unite hanno dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* proprio applicando il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 12449 del 2024, sulla quale, pertanto, bisogna concentrare l'attenzione. Non prima, però, di avere illustrato, per brevissimi cenni, i precedenti della Suprema corte sull'ambito di applicazione dell'art. 1284, commi 4 e 5, c.c.

3. La precedente giurisprudenza in termini

La Cassazione ha inizialmente escluso che gli interessi moratori maggiorati possano applicarsi ai debiti pecuniari nascenti da atto illecito e da disposizione di legge,

¹⁶ In tal senso v. DE MENECH, *Le Sezioni Unite sul perimetro operativo degli interessi moratori in pendenza di lite*, cit., § 3.

facendo proprio leva sull'esordio dell'art. 1284, comma 4, c.c. che, individuando come elemento impeditivo all'applicazione della norma la pattuizione del tasso degli interessi moratori, suggerisce di circoscrivere il tasso legale maggiorato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale. Osserva la Suprema corte che «il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la *voluntas legis* sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento»¹⁷. Nello stesso senso la Suprema corte si è pronunciata anche più di recente, ribadendo la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, interpretando la previsione come «una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale»¹⁸.

La giurisprudenza di merito ha invece avuto modo di mettere a fuoco che non è sufficiente che l'obbligazione pecuniaria inadempita, oggetto di domanda giudiziale, si riallacci a un rapporto negoziale, essendo necessario che l'obbligazione non sia, per così dire, di fonte legale e di natura rimediabile, trovando nel negozio la sua fonte diretta e non già mediata. Ecco perché la prevalente giurisprudenza di merito ha escluso l'applicazione degli interessi moratori maggiorati al contenzioso bancario relativo alle obbligazioni restitutorie da ripetizione dell'indebito¹⁹.

L'argomento principale a sostegno di tale conclusione dovrebbe essere ricavato proprio dalla natura rimediabile di tali obbligazioni, dato che, sino all'emissione della senten-

¹⁷ Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.

¹⁸ Cass., 9 maggio 2022, n. 14512, cit.; nonché Cass., ord., 14 maggio 2021, n. 13145; Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29212; Cass., 25 marzo 2019, n. 8289, cit.; Cass., 21 marzo 2019, n. 8050, cit.

¹⁹ Cfr., tra tante, Corte Appello di Venezia, 1° febbraio 2023, n. 232, secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. «trova applicazione per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti *ex lege*, quale il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo. Ciò si desume dall'espresso richiamo alla disciplina delle transazioni commerciali, che per l'appunto concerne i crediti che hanno fonte nel contratto. Solo con riferimento ai crediti contrattuali può infatti estendersi la ratio della disciplina speciale, volta a contrastare, con la mora automatica e l'elevato saggio d'interesse, i ritardi nei pagamenti, in considerazione del pregiudizio arrecato al sistema economico dalla prassi, invalsa tra le imprese, di ritardare l'adempimento per trattenere e beneficiare della liquidità».

za, non si configura alcun credito certo, liquido ed esigibile in capo al cliente che possa dirsi inadempito. Lo spunto della giurisprudenza merita di essere approfondito.

Gli interessi legali che sorgono sulle somme ripetute (art. 2033 c.c.) dal giorno della richiesta di restituzione, se l'*accipiens* è in mala fede, e dal giorno della domanda, se invece è in buona fede, rivestono non già natura moratoria, in quanto non reagiscono a un inadempimento della banca, ma natura corrispettiva del godimento della somma da parte dell'*accipiens* nel tempo reso necessario per riottenerla dal *solvens*, nel senso delineato dall'art. 1282 c.c., e pertanto rientrano nel perimetro della restituzione, non assolvendo alla funzione di risarcimento del lucro cessante²⁰. La tradizione collega questa corrispettività di fonte legale alla naturale fecondità del danaro (*pecunia parit pecuniam*), di cui v'è un'eco nell'art. 820, comma 3, c.c.; ma si tratta di una semplificazione di un carattere più complesso dei sistemi economici capitalistici: la multifunzionalità del danaro, che si presta a operare come strumento di pagamento, come mezzo di scambio e come riserva di valore, comporta che la mera disponibilità di danaro altrui esiga una remunerazione. E tale remunerazione non opera soltanto nelle ipotesi di volontaria messa a disposizione del danaro da parte del titolare. Essa scatta in ragione dell'oggettivo fatto di aver avuto a disposizione una somma di danaro altrui e si determina in funzione del tempo in cui si è avuta tale disponibilità. È, dunque, la remunerazione del vantaggio di liquidità in sé. Ne consegue che, anche nel caso delle somme indebitamente trattenute, ancorché il danaro non sia stato messo a disposizione del debitore-*accipiens* volontariamente, scatta la remunerazione a favore del creditore per lo meno dal giorno della domanda di restituzione sino al soddisfo.

Sull'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. all'indebito invocato dal correntista, la Suprema corte ha modificato il proprio orientamento riconoscendo all'obbligazione di ripetizione dell'indebito della banca nei confronti del correntista, avente ad oggetto gli importi illegittimamente trattenuti dalla prima sulla base di clausole contrattuali nulle, natura di obbligazione fondata sul rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Si tratterebbe, in altre parole, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito rientrerebbe nel perimetro applicativo dell'art. 1284, comma 4 c.c.²¹. A dire il vero, l'ordinanza si spinge più in là delle

²⁰ Cfr. MOSCATI, *Del pagamento dell'indebito*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, Bologna-Roma, 1980, 164-165 e nt. 5.

²¹ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, n. 4, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2024, II, 23 ss., con nota di DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie: sull'ambito di applicazione dei commi finali dell'art. 1284 c.c.*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 5, 1094 ss., con nota di BIVONA, *Gli interessi moratori legali su "crediti litigiosi" tra efficienza del processo ed effettività della tutela giurisdizionale*; in *Resp. civ. e prev.*, 2023, 3, 801 ss., con nota di CALONI, *Interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e obbligazioni di fonte non contrattuale*; in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile a cura di GRANELLI*, Milano, 2024, 384 ss., con nota di GAMBINO, *Obbligazioni pecuniarie e tasso di interesse commerciale*. Da segnalare è il passo della motivazione in cui l'ordinanza chiarisce che vanno considerate obbligazioni pecuniarie di fonte negoziale anche le «obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che ab-

obbligazioni restitutorie che si riallacciano a un rapporto contrattuale e, in quello che è stato etichettato come un ripensamento²² da parte dei giudici di legittimità, adotta una *ratio decidendi* che fa leva sull'ambito di applicazione generalizzato degli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, comma 4, c.c., esprimendo il convincimento che «la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento»²³. In tal senso deporrebbe, per la Suprema corte, la *ratio* della disposizione individuata, così come evidenziato in dottrina²⁴, nell'obiettivo di «contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (*lato sensu* “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità»²⁵. Un'ulteriore conferma si ricaverebbe dagli argomenti topografico e letterale: la norma sugli interessi maggiorati è inserita nell'art. 1284 c.c., che è la disposizione deputata a regolare il saggio legale degli interessi per tutte le obbligazioni, e, per di più, la formulazione del comma 4 non contiene alcuna espressione che circoscriva l'ambito di applicazione ad alcune

biano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. *condictio ob causam finitam*). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all'azione esperita dalla società attrice nel sottostante giudizio di merito ed al *genus* cui essa potrebbe in astratto ricondursi, è certamente un'obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale. Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura. In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (*condictio ob causam finitam*), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale.

²² DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 31.

²³ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 2.

²⁴ CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, cit., 609; CAPORUSSO, *L'ultrattività degli interessi moratori legali*, cit., 151 s.; RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, 385 s.; e sia concesso anche il rinvio a Piraino, *I ritardi di pagamento e la novella dell'art. 1284 c.c.*, cit., 136 ss.

²⁵ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 2.

categorie soltanto di obbligazioni²⁶. L'ordinanza si discosta apertamente dal precedente orientamento, sopra ricordato, che traccia il perimetro dell'art. 1284, comma 4, c.c. contenendolo alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale, anche di contenuto restitutorio, facendo leva sulla marcata specialità dell'ambito in cui tale orientamento²⁷ si è venuto formando, ossia l'obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e della l. n. 89 del 2001²⁸. L'ordinanza n. 61 del 2023 confuta il principale argomento adoperato dall'orientamento precedente, che è incentrato sul rilievo di sistema per cui un'interpretazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. generalizzata a tutte le obbligazioni finirebbe per fare di tale norma un'inutile ripetizione della norma sugli interessi moratori sancita nell'art. 1224 c.c. La Suprema corte traccia un rapporto di sequenzialità tra l'art. 1224 e l'art. 1284, comma 4, c.c., in virtù del quale la prima norma contempla il tasso di interessi applicabile dal giorno della mora, che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo, mentre la seconda riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo. Ne consegue che le due disposizioni hanno un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra²⁹. Ancora più interessante è l'argomento ulteriore – invero formulato con qualche ambiguità – che si appunta sul significato da attribuire all'*incipit* dell'art. 1284, comma 4, c.c.: «Se le parti non ne hanno determinato la misura». Secondo l'ordinanza, l'accordo tra debitore e creditore previsto in tale inciso non si riferisce alla pattuizione convenzionale del tasso degli interessi moratori, tipica dei contratti di finanziamento, ma a uno specifico accordo relativo proprio al tasso degli interessi dopo l'introduzione del giudizio. Ne discende la previsione del tasso convenzionale degli interessi moratori *ante iudicium* non esclude di per sé l'applicazione del tasso legale maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. E, pertanto, «se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all'*incipit* dell'art. 1284, comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo l'inizio del processo»³⁰. L'ordinanza ridimensiona, inoltre, la rilevanza sistematica dell'inciso dell'art. 1284, comma 4, c.c., sulla base dell'argomento per cui, avendo gli artt. 1224 e 1284, comma 4, c.c. ambiti di applicazione differenti, appare ragionevole sul piano interpretativo che nell'art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e riba-

²⁶ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 2.

²⁷ Cass., 7 novembre 2018, n. 28409, cit.; Cass. 25 marzo 2019, n. 8289, cit.; Cass. 21 marzo 2019, n. 8050, cit., cit.; Cass., 9 maggio 2022, n. 14512, cit.

²⁸ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.

²⁹ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.1.1.

³⁰ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.1.1.

dire espressamente (con specifico riguardo al campo di applicazione di tale norma) che la volontà delle parti sulla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che ciò imponga allora di considerare l'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile soltanto alle sole obbligazioni di fonte negoziale, che rappresentano il campo d'elezione delle convenzioni sul tasso degli interessi moratori³¹. Campo d'elezione ma non anche esclusivo, giacché per la Cassazione nulla osta a che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo, un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale "ordinario" di cui all'art. 1284 c.c.³². La conseguenza da trarne consiste, quindi, nell'assegnare all'inciso dell'art. 1284, comma 4, c.c. il valore normativo di qualificare la previsione del tasso legale degli interessi su crediti litigiosi come derogabile e non anche quello di delimitarne l'ambito di applicazione alle sole obbligazioni di fonte negoziale³³.

4. La sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024

La sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024 affronta – come si è anticipato – la questione di diritto se in sede di esecuzione forzata, anche solo minacciata, fondata su titolo esecutivo giudiziale, qualora il giudice della cognizione abbia ommesso specificare la tipologia degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione come "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oppure, a partire dalla data di proposizione della domanda, possano ritenersi liquidati anche quelli di cui al quarto comma del predetto articolo. E, come si avrà modo di verificare, la soluzione della questione è fortemente influenzata dall'incertezza sull'ampiezza dell'ambito di applicazione degli interessi maggiorati, la cui proiezione giurisprudenziale è stata sommariamente riepilogata nel precedente paragrafo. La premessa della decisione è costituita dai poteri del giudice dell'esecuzione, circoscritti all'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale

³¹ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.1.2.

³² Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.1.3.

³³ Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 61, cit., n. 3.1.3, la quale precisa ulteriormente che «sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati, in cui è ripetuto il riferimento alla speciale natura dell'obbligazione indennitaria a carico dello Stato per l'eccessiva durata del processo: questa Corte non ritiene, però, che sia possibile affermare, in generale, che l'art. 1284 c.c., comma 4, abbia di per sé un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali» (*ibidem*, n. 3.2).

in funzione della sua esecuzione forzata³⁴, vale a dire di esplicitazione del precetto contenuto nel titolo esecutivo e non già di accertamento in senso proprio: il giudice dell'esecuzione «non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (*lato sensu*, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo»³⁵. A tale assunto si collega una scelta sistematica netta, che consiste nell'escludere che il decorso degli interessi maggiorati sia governato dall'automatismo tipico degli effetti legali, che invece caratterizza il decorso degli interessi al tasso ordinario di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. Le Sezioni unite ritengono infatti che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvii «ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale»³⁶. La fattispecie degli interessi maggiorati, delineata dall'art. 1284, comma 4, c.c., si presenterebbe dunque autonoma rispetto a quella generale del comma 1 e si caratterizzerebbe per la necessità di specificare gli ulteriori elementi applicativi: attività che non può che essere oggetto di un accertamento in senso proprio da parte del giudice della cognizione. Tali elementi della fattispecie bisognosi di accertamento in sede di cognizione sono per le Sezioni unite molteplici.

In primo luogo, viene in rilievo la fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c., dovendosi tenere distinte le obbligazioni contrattuali da quelle derivanti da responsabilità extracontrattuale; e all'interno di quelle contrattuali, i crediti di lavoro, destinatari della disciplina specifica dell'art. 429, comma 3, c.p.c., senza dimenticare alcune fattispecie speciali come: i crediti da equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89; i crediti per gli alimenti, dovuti, in base all'art. 445 c.c., proprio dal giorno della domanda giudiziale e, più in generale, i crediti derivanti da obblighi familiari. Un'attenzione specifica va riservata, infine, ai crediti non preesistenti al processo, per i quali può legittimamente dubitarsi dell'applicabilità degli interessi maggiorati³⁷.

In secondo luogo, la Suprema Corte individua un ulteriore requisito bisognoso di accertamento nella sussistenza o meno di una valida ed efficace clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., che opera

³⁴ In tal senso v. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, in *Foro it.*, 2023, I, 1452 ss.; nonché Cass., sez. un., 14 dicembre 2020, n. 28387, in *Rep. Foro it.*, 2020, voce «esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie», n. 125.

³⁵ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 2.

³⁶ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

³⁷ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

in qualità di elemento impeditivo della produzione degli interessi nella misura maggiorata prevista dalla legge tramite il rinvio alla disciplina speciale sui ritardi di pagamento³⁸.

In terzo luogo, va identificato il momento della decorrenza degli interessi nella misura aggravata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dovendosi conferire veste concrete alla formula "dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale" contenuta nella disposizione. Se non si possono nutrire dubbi sull'idoneità a fungere da *dies a quo* tanto della data di notifica dell'atto di citazione quanto di quelle di deposito del ricorso introduttivo, può essere controversa se la decorrenza degli interessi maggiorati possa collegarsi alla domanda cautelare, quale l'istanza di sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c. o di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis c.p.c.. E altrettanto può dirsi per la domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. o, addirittura, per il procedimento di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, introdotto dopo la domanda giudiziale per mancato previo esperimento da parte del creditore³⁹.

Le Sezioni unite reputano che tali elementi esigano un «accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell'attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve essere necessariamente svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda»⁴⁰. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può applicare gli interessi maggiorati se il titolo esecutivo giudiziale non contenga tale accertamento, volto a stabilire la spettanza degli interessi maggiorati dopo la proposizione della domanda giudiziale⁴¹, sicché, qualora esso si limiti alla condanna generica agli "interessi legali" o "di legge", in sede di esecuzione il creditore non può ottenere altro che gli interessi legali al tasso ordinario di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., essendo precluso al giudice dell'esecuzione integrare il titolo esecutivo giudiziale, in tal modo completando l'accertamento compiuto in sede di cognizione. In tali casi, il creditore insoddisfatto potrà contestare la misura degli interessi dovuti soltanto con i mezzi di impugnazione⁴².

³⁸ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

³⁹ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

⁴⁰ Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

⁴¹ Peraltro le Sezioni unite chiariscono che il titolo esecutivo giudiziale dovrà contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati sia nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo.

⁴² Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, cit., n. 3.

5. Una possibile lettura della pronunzia

Potevano le Sezioni unite approdare a una conclusione diversa? Forse non sarebbe stato opportuno, tenuto conto delle incertezze che la disposizione sugli interessi maggiorati suscita in dottrina e soprattutto in seno alla stessa Cassazione. Le ragioni che rendono ragionevole ed equilibrato il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite non risiede, a mio avviso, nell'argomento principale adottato dalle Sezioni unite, secondo cui la fattispecie degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è caratterizzata da fatti condizionanti che esigono un accertamento giurisdizionale più articolato e complesso rispetto a quello presupposto dalla fattispecie ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1224 e 1284, comma 1, c.c., la cui applicazione è subordinata esclusivamente dalla scadenza del termine per l'adempimento e, dunque, dalla *mora ex re*. Le Sezioni unite hanno imboccato la strada dei limiti propri della potestà del giudice dell'esecuzione, sul presupposto che la fattispecie di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. non sia suscettibile di applicazione automatica, ossia sulla base di una mera verifica di ordine temporale. Tale impostazione va forse letta come un'ingegnosa soluzione per sospendere, nella sostanza, il giudizio sulla portata della fattispecie delineata dall'art. 1284, comma 4, c.c. e rinviarlo a quando in dottrina e all'interno della stessa Corte le idee saranno più mature. E tale sospensione si è resa necessaria non tanto per la particolare complessità della fattispecie, bisognosa di un accertamento dei suoi plurimi elementi condizionanti, quanto piuttosto per i dilemmi che in dottrina e in giurisprudenza suscitano le questioni dell'ampiezza e della *ratio* dell'art. 1284, comma 4, c.c. Se si vorranno compiere, i ripensamenti dovranno essere celeri perché – come opportunamente segnalato in dottrina – le conclusioni delle Sezioni unite rischiano di essere in breve tempo capovolte dal diritto applicato. La centralità del primo comma dell'art. 1284 c.c., assunta dalle Sezioni unite come norma generale, verrà smentita dalla prassi, che «s'incaricherà di rovesciare il quadro per il futuro, riportando di fatto il comma 4 al rango di regime generale. Perché da domani tutti chiederanno i super interessi e il quarto comma vivrà di nuova vita»⁴³.

A dire il vero sull'automatismo dell'effetto della maggiorazione del tasso legale degli interessi a seguito della proposizione della domanda giudiziale non si nutrono dubbi in dottrina⁴⁴. E allora la «scappatoia proceduristica»⁴⁵ delle Sezioni unite presenta una doppia valenza: all'interno delle dinamiche della Suprema corte, pare la via per fornire una pronta indicazione con le minori implicazioni per il futuro, lasciando impregiudicate le

⁴³ PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1765.

⁴⁴ SASSANI, *A più voci sull'applicazione dell'art. 1284 c.c. nel processo esecutivo*, in *Rass. esec. forz.*, 2023 107; DE MENECH, *Le Sezioni Unite sul perimetro operativo degli interessi moratori in pendenza di lite*, in *Europa dir. priv.*, § 2, in corso di pubblicazione, letto in anteprima grazie alla cortesia dell'autrice

⁴⁵ PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1764, più icasticamente, osservano che «le sezioni unite, con un argomento di squisita marca processuale, spargliano».

principali questioni sostanziali dell'istituto e aperti possibili sviluppi di segno diverso⁴⁶; mentre, nello scenario più ampio della comunità degli interpreti, la “scappatoia proceduristica” rappresenta una sorta di monito indirizzato soprattutto alla dottrina a sciogliere i nodi che la formulazione piuttosto generica del comma 4 dell'art. 1284 c.c. solleva. Se si vuole una conferma di questo approccio, per così dire, minimale, basti riflettere sulla possibilità non coltivata dalle Sezioni unite di invertire l'ordine di trattazione, anticipando l'esame della questione sollevata dal secondo rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* relativo al quarto comma dell'art. 1284 c.c. Quest'ulteriore incidente interpretativo è sorto nell'ambito di una controversia nata da un licenziamento illegittimo. Il Tribunale condannava il datore di lavoro a corrispondere al dipendente licenziato l'indennità risarcitoria «oltre interessi e rivalutazione», oltre a un importo ulteriore a titolo di differenze retributive «oltre interessi e rivalutazione». Il soccombente non si conformava all'ordine giudiziale e il creditore gli intimava il pagamento mediante precetto nel quale commisurava gli interessi moratori sugli importi non versati alla stregua del tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Il debitore proponeva, allora, opposizione, contestando che norma sui interessi maggiorati possa applicarsi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da rapporti di lavoro. In effetti, tale rinvio pregiudiziale avrebbe potuto offrire alle Sezioni unite l'occasione per chiarire due degli profili più controversi della fattispecie dell'art. 1284, comma 4, c.c.: l'applicabilità o meno ai crediti di lavoro e, più in generale, alle obbligazioni munite di una disciplina speciale; e la limitazione o meno della disposizione alle obbligazioni *ex contractu*.

Si potrebbe legittimamente mettere in discussione che la fattispecie dell'art. 1284, comma 4, c.c. presenti una struttura tanto complessa in chiave di specialità da esigere un apprezzamento di fatto precluso al giudice dell'esecuzione. In primo luogo, va subito chiarito che il rinvio alla disciplina speciale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali⁴⁷ è finalizzato esclusivamente al richiamo della misura degli interessi moratori, mentre nessun'altra condizione sotto la quale opera la normativa speciale entra in ballo nella fattispecie di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.

Non si indugerà in questa sede sulla fondatezza o meno della concezione della potestà del giudice dell'esecuzione in sede di interpretazione del titolo esecutivo posta alla

⁴⁶ Non credo dunque, con PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1765, che «le sezioni unite abbiano inteso neutralizzare gli effetti più intimidatori, da processo e castigo, della riforma del 2014. Un conto è, infatti, scoraggiare la malizia di chi, consapevole di esser destinato alla soccombenza finale, perché il suo caso cammina su una gamba sola e quella, per di più, tremolante, resiste capziosamente solo perché una siffatta condotta riesce più conveniente, in termini finanziari, del pagamento tempestivo di quanto dovuto; e, sin qui, tutti d'accordo. Ma ben altra cosa è penalizzare la resistenza in giudizio di chi è portatore di un'istanza segnata da obiettiva incertezza».

⁴⁷ Solleva perplessità sulla scelta del legislatore di richiamare il tasso elevatissimo previsto dal d.lgs. 231/2002 CARNEVALI, *Il saggio degli interessi legali pendente lite*, cit., 586-587. Ancora più netti sono i rilievi critici sul punto di AGRIFOGLIO, *Considerazioni su interessi nelle transazioni commerciali e interessi processuali di cui all'art. 1284, c. IV, cc.*, in *Foro it.*, in corso di pubblicazione, letto in anteprima grazie alla cortesia dell'autore.

base della pronunzia delle Sezioni unite, sebbene non si possano trascurare i dissensi già espressi dalla dottrina⁴⁸ processualistica⁴⁹, la quale peraltro suggerisce di intendere il riferimento alla domanda giudiziale contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c. esteso anche al processo di esecuzione⁵⁰, sul presupposto che il processo di esecuzione riveste natura giurisdizionale⁵¹ e che la *ratio* di scoraggiare il contegno dilatorio del debitore pecuniaria si estenda anche al giudizio di esecuzione, tanto più che la recalcitrante resistenza del debitore è ancora meno giustificata in presenza di un titolo esecutivo giudiziale⁵².

Dei tre punti che le Sezioni unite affidano al giudizio del giudice della cognizione soltanto uno può essere assunto, in senso stretto, come elemento costitutivo della fattispecie. Non lo è la sussistenza o meno di una valida ed efficace clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c., la quale integra, tutt'al più, un elemento negativo della fattispecie, che spetterà al debitore invocare, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Del pari può dirsi per il momento della decorrenza degli interessi nella misura aggravata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Si tratta infatti, con tutta evidenza, di una questione di diritto legata all'interpretazione della formula legislativa "dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale". Più complesso è, invece, il tema della fonte dell'obbligazione inadempita o, per meglio dire, della

⁴⁸ CAMARDI, *Il doppio saggio degli interessi legali nell'art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura*, cit., 1153 ss., la quale rimarca le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può spingersi al di là del tenore letterale del titolo esecutivo, pur sempre nel perimetro di un'operazione di meta-interpretazione.

⁴⁹ CAPPONI, *Le sezioni unite 12449/24 e l'esecuzione forzata*, cit., 1770 ss.

⁵⁰ CAPPONI, *op. cit.*, 1771 ss.; PARDOLESI - SASSANI, *Il decollo del tasso di interesse: processo e castigo*, cit., 62; Consolo, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, cit., 1173, 1182; DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 42.

⁵¹ Cfr. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*⁷, Torino, 2023, 23 ss., 45 ss. e Corte cost., 5 ottobre 2001, n. 333, *Foro it.*, 2001, I, 3017. Inoltre, CAPPONI, *L'art. 1284, comma 4, c.c. e l'esecuzione forzata*, cit., 2 contesta anche la concezione dei poteri del giudice dell'esecuzione fatta propria da Cass., 23 aprile 2020, n. 8128, cit. e ora dalle Sezioni unite. Si tratterebbe di una rappresentazione antiquata, incentrata sull'idea di un giudice dell'esecuzione del tutto privo di poteri cognitivi, anche se ciò è oramai smentito dall'evoluzione del diritto processuale (v. artt. 512, 549, 614-bis c.p.c.) e dagli orientamenti della giurisprudenza, europea e nazionale, (v. CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, causa C-725/19, causa C-600/19 e causa C-869/19; e Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, in *Giur. it.*, 2023, 1053) in materia di decreto ingiuntivo non opposto e controllo officioso della sussistenza di clausole contrattuali abusive, ad opera del giudice dell'esecuzione. Entrambi tali fattori evolutivi conferiscono all'organo esecutivo poteri non irrilevanti di accertamento e di condanna.

⁵² CAPPONI, *Le sezioni unite 12449/24 e l'esecuzione forzata*, cit., 1772, il quale osserva che «occorre chiedersi, in diversi termini, se scopo della previsione sia di indennizzare il creditore soltanto a fronte della durata del processo di cognizione volto alla formazione del titolo esecutivo ovvero se la sua tutela si estenda ad abbracciare la durata del processo esecutivo: del resto, per quale ragione la tutela che si assicura alla realizzazione del credito dovrebbe arrestarsi sulla soglia del processo di cognizione e non estendersi all'esecuzione, posto che con l'ottenimento della condanna esecutiva, in difetto di adempimento spontaneo, non può certo dirsi che il credito si sia realizzato?».

natura del rapporto obbligatorio controverso, perché la questione investe in effetti l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., delineando, a tutti gli effetti, un elemento costitutivo della fattispecie. Ed è a questo nodo che bisogna ora dedicarsi.

6. I presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e la superfluità di una specifica domanda

Gli interessi maggiorati ex art. 1284, commi 4 e 5⁵³, c.c. hanno natura moratoria e, pertanto, la norma delinea un tasso specifico per la commisurazione degli interessi di mora in pendenza del giudizio⁵⁴ e sino al momento dell'effettivo pagamento da parte del debitore⁵⁵. Tali interessi moratori al tasso maggiorato sono di applicazione generalizzata⁵⁶? La collocazione all'interno della disciplina generale delle obbligazioni lascerebbe propendere per l'applicazione all'intero campo delle obbligazioni pecuniarie. Come si avrà modo di chiarire, la risposta alla domanda è più articolata di quanto non potrebbe suggerire la laconicità del quesito.

In primo luogo, bisogna confrontare il dato topografico con la *ratio* della norma, ricavabile tanto dai lavori preparatori quanto dalla formulazione della disposizione. La relazione di accompagnamento al d.l. n. 132 del 2014⁵⁷ individua la finalità della norma nell'«evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato». La lettera dell'art. 1284, comma 4, c.c. prevede che «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di

⁵³ Il comma 5 dell'art. 1284 c.c. estende la maggiorazione degli interessi al procedimento arbitrale, prevedendo che «la disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale». Per comodità espositiva si farà sempre riferimento nel testo al solo comma 4.

⁵⁴ Ovviamente tale maggiorazione non neutralizza la possibilità domandare il maggior danno da ritardo ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che il creditore dimostri il pregiudizio ulteriore: v. sul punto ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 165-166.

⁵⁵ La mancata previsione nella norma del *dies ad quem* ha potuto generare il dubbio se il decorso degli interessi cessi alla data della sentenza oppure prosegua sino all'effettivo pagamento (volgarmente indicato come soddisfo). Nel senso indicato *supra* nel testo è anche ROSSETTI, *op. cit.*, 174.

⁵⁶ In tal senso v. CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell'inflazione*, cit., 609; ID., *Il saggio degli interessi legali pendente lite*, cit., 585-586; PARDOLESI - SASSANI, *Il decollo del tasso di interessi: processo e castigo*, cit., 67; ROSSETTI, *op. cit.*, 168-169; Camardi, *Il doppio saggio degli interessi legali nell'art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura*, cit., 1156-1157; BOTTONI, *Interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.: ambito di operatività e rapporto con i crediti di lavoro*, cit., 370; GIRARDI, *La Cassazione torna sull'art. 1284, 4° comma c.c.*, cit., 326 ss.

⁵⁷ La relazione è contenuta nel dossier del servizio studi sull'A.S. n. 1612, *Conversione in legge del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, disponibile nel sito del Senato.

pagamento nelle transazioni commerciali». Il dato più significativo non è tanto offerto dalla previsione della possibilità di una pattuizione di un tasso convenzionale in sostituzione di quello legale, quanto, piuttosto, dal momento di decorrenza degli interessi maggiorati: il “momento in cui è proposta domanda giudiziale”⁵⁸. Il riferimento alla domanda giudiziale conferma che la *ratio* della previsione degli interessi maggiorati consiste nella deflazione del contenzioso⁵⁹ e nel contrasto a forme improprie di finanziamento da parte del debitore pecuniario, il quale, avvantaggiandosi del tasso legale sensibilmente più basso del tasso di mercato degli interessi corrispettivi sui finanziamenti, preferisce persistere nell’inadempimento pur di non privarsi di somme di danaro⁶⁰. D’altro canto, basta confrontare l’art. 1284, comma 4, c.c. con l’art. 2033, secondo periodo, il quale fissa il decorso degli interessi sulle somme ripetute, perché *sine causa*, nel giorno della domanda, qualora l’*accipiens* sia in buona fede. La dottrina specialistica non dubita sulla natura stragiudiziale⁶¹ della domanda indicata dall’art. 2033 c.c., in quanto la sua funzione è quella di suscitare la *scientia indebiti* nell’*accipiens* di buona fede ai fini dell’insorgere dell’obbligazione restitutoria e non già quella di disincentivare l’*accipiens* dal trattenere la prestazione ripetibile sino all’incardinamento del giudizio od oltre.

Con riguardo al processo di cognizione, la previsione di interessi maggiorati mira, dunque, a realizzare un effetto coercitivo indiretto, tramite la pressione psicologica sul debitore inadempiente al fine di dissuaderlo dal persistere nel ritardo nell’adempimento anche oltre la proposizione della domanda giudiziale da parte del creditore⁶². La finalità della norma conduce a escludere, dunque, dall’ambito di applicazione i crediti pecuniari di natura rimediale e a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno aquiliano⁶³. Rispetto a tali crediti la sentenza del giudice non si appunta sull’accertamento di

⁵⁸ In tal senso anche CAMARDI, *Il doppio saggio degli interessi legali nell’art. 1284 cod. civ. Modelli di lettura*, cit., 1155.

⁵⁹ In tal senso v. GUARNERI, *Resistenza in giudizio e maggiorazione degli interessi legali tra novellazione legislativa e applicazioni giurisprudenziali*, in *NGCC*, 2020, 651; CARNEVALI, *Il saggio degli interessi pendente lite e il risveglio dell’inflazione*, cit., 609; PIRAINO, *I ritardi di pagamento e la novella dell’art. 1284 c.c.*, cit., 136 ss.

⁶⁰ È allora eccessivo includere nella *ratio* della novella dell’art. 1284 c.c. la dissuasione del debitore pecuniario dall’esercizio del diritto di difesa, come suggerisce DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 28.

⁶¹ Cfr. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno. La colpa contrattuale*², Torino, 1897, 249 e nt. 3; ANDREOLI, *La ripetizione dell’indebitito*, Padova, 1940, 189 ss.; GIORGIANNI, *L’inadempimento*³, Milano, 1975, 159; MOSCATI, *Del pagamento dell’indebitito*, cit., 166-167; *Id.*, *Fonti legali e fonti «private» delle obbligazioni*, Padova, 1999, 185 ss., in part. 231 ss.

⁶² Non mi sento quindi di convenire con chi ravvisa negli interessi maggiorati una connotazione afflittiva in senso stretto (DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 39).

⁶³ Nello stesso senso v. DE MENECH, *op. cit.*, cit., 39 ss., sebbene sulla scorta di argomenti in parte diversi da quelli adottati *supra* nel testo, specie quello incentrato sulla natura sanzionatoria degli interessi maggiorati (*ibidem*, 40). Sulla scorta di tale argomento, DM esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche le «pene pecuniarie private», come ad es.: cfr., ad es.,

un inadempimento preesistente al giudizio, condannando il debitore pecuniario al pagamento della prestazione originaria, inclusiva degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno. Rispetto a tali crediti la sentenza del giudice accerta la sussistenza dei presupposti di rilevanza del danno aquiliano, condannando al pagamento di una somma di danaro a titolo di riparazione del pregiudizio cagionato all'attore. L'inapplicabilità degli interessi maggiorati è un'ulteriore conseguenza del carattere non relazionale della responsabilità aquiliana, la quale non costituisce un vincolo di responsabilità iscritto in un rapporto obbligatorio preesistente, finalizzato programmaticamente a reagire all'insuccesso di tale rapporto⁶⁴. Alla medesima conclusione si deve pervenire anche con riguardo all'equa indennità da irragionevole durata del processo, prevista dalla l. 24 marzo 2001 n. 89, la quale integra un'ipotesi di obbligazione *ex lege*⁶⁵. Del pari esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. sono i debiti pecuniari che sorgono dalla domanda giudiziale, come l'interesse anatocistico (art. 1283 c.c.)⁶⁶.

Sebbene in dottrina vi sia chi reputi che gli interessi decorrenti sul credito nascente da responsabilità aquiliana non abbiano natura "compensativa", come invece ritiene la giurisprudenza con posizione oramai tralazia, bensì moratoria⁶⁷, ai fini dell'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. va fatta una valutazione a sé stante. Tanto nei crediti nascenti da responsabilità extracontrattuale quanto nell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, ossia nei crediti di natura rimediale a determinazione giudiziale, manca lo spazio entro il quale gli interessi maggiorati possono assolvere alla loro funzione compulsoria all'adempimento. Sotto questo profilo, andrebbe seriamente rivalutata l'opinione, in precedenza accennata, che, facendo leva sull'estensione della mora automatica anche ai crediti illiquidi⁶⁸ ampiamente accre-

gli art. 129-bis c.c.; art. 12, l. n. 47/1948; art. 3, l. n. 386/1990; art. 3, comma 3°, l. n. 198/1992; art. 3, comma 3°, l. n. 431/1998; art. 7, Reg. 261/2004/CE. Sul punto si rinvia a DE MENECH, *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie*. Studio per una teoria dei «danni punitivi», Milano, 2019, 144 ss.

⁶⁴ Ecco allora che non appare affatto incoerente – come invece ritiene BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*², in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, Bologna-Roma, 1979, 341, che nella responsabilità contrattuale per inadempimento di obbligazioni non pecuniarie la giurisprudenza faccia scattare gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento non dal giorno del compimento della condotta dannosa, ma dalla domanda giudiziale, mediante la quale il debitore è costituito in mora, senza applicare gli interessi "compensativi" come nella responsabilità aquiliana. Nella responsabilità contrattuale, la prestazione di risarcimento del danno non costituisce, infatti, la prestazione primaria, ma quella sussidiaria frutto della sostituzione della prestazione originaria con il vincolo di responsabilità.

⁶⁵ CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 282 ss.; Cass., 8 agosto 2022, n. 11987, in *Giur. it.*, 2002, 2039.

⁶⁶ Così DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 37.

⁶⁷ SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, 2001, 84 ss.

⁶⁸ Anche sotto questo profilo pare trovare conferma la tesi della inconsistenza dogmatica della distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore all'interno del *genus* delle obbligazioni pecuniarie, ossia la distinzione che fa leva sulla distinzione della moneta come *mensura* e come *mensuratum*.

ditata in dottrina⁶⁹, reputa che il danneggiante condannato al risarcimento del danno va considerato in mora già dal momento in cui ha compiuto la condotta dannosa, integrando tutti i requisiti della fattispecie di responsabilità⁷⁰. Pare più consistente sul piano dogmatico la convinzione che gli interessi al tasso legale decorrenti dal giorno della condotta dannosa costituiscano una tecnica di liquidazione del danno aquiliano⁷¹, affidata al meccanismo degli interessi in funzione del tempo del giudizio. E difatti tale ipotesi di “interessi” denominati in dottrina e in giurisprudenza⁷² come “compensativi” – ma non nel significato della categoria legale di cui all’art. 1499 c.c. – non costituisce un’ulteriore categoria di interesse, ulteriore al tritico corrispettivi-compensativi (in senso proprio)-moratori concepito in ragione della diversa funzione⁷³. Tale tecnica di liquidazione del danno non si presenta, dunque, come una vicenda interna alle obbligazioni pecuniarie e, in particolar modo, di quelle consistenti in un valore economico originariamente non commisurato in danaro, ossia i c.d. debiti di valore⁷⁴; ma come vicenda interna al risarcimento del danno aquiliano, il quale non può limitarsi a traslare il costo del pregiudizio alla data della commissione della condotta dannosa, dovendo mettere il danneggiato nella condizione patrimoniale, per lo meno di indifferenza, con-

La critica più ricca e articolata è formulata da RIZZO, *Il problema dei debiti di valore*, Padova, 2010, 75 ss. Concorde ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 67 ss.

⁶⁹ Sul superamento della massima in *illiquidis non fit mora* ad opera dell’art. 1219, comma 2, n. 1, c.c. cfr. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA - BRANCA, Bologna-Roma, 1960, 567; ma sul diverso fondamento nell’art. 445 c.c. v. GIORGIANNI, *L’inadempimento*, cit., 113 ss. Sul punto cfr. altresì BIANCA, *Dell’inadempimento delle obbligazioni*, cit., 340 ss. Nel senso del superamento v. anche MAZZARESE, *Mora del debitore*, in *Digesto disc. priv.*, sez. civ., XI, Torino, 1994, 446 ss. Per il riconoscimento al principio di una limitata validità v. BIANCA, *Diritto civile*. 5. *La responsabilità*², Milano, 2012, 6-7.

⁷⁰ SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 86.

⁷¹ V. in tal senso DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, 393 ss.

⁷² Cfr., nell’ambito di una giurisprudenza copiosissima, Cass., 23 ottobre, 1967, n. 2068, in *Arch. resp. civ.*, 1968, 184; Cass., 30 gennaio 1969, n. 271, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1082 ss.; Cass., 29 dicembre 1970, n. 2779, in *Giust. civ.*, 1971, I, 896 ss.; Cass., 20 dicembre 1976, n. 4694, in *Mass. Giust. civ.*, 1976, 1944; Cass., 27 giugno 1989, n. 3117, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce «danni in materia civile», n. 213; Cass., 4 settembre 1990, n. 9118, *ivi*, 1990, voce «danni in materia civile», n. 268; Cass., 16 marzo 1995, n. 3072, *ivi*, 1995, voce «danni in materia civile», n. 327; Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, *ivi*, 1998, voce «danni in materia civile», n. 338; Cass., ord., 10 dicembre 2021, n. 39376; Cass., 16 febbraio 2023, n. 4838.

⁷³ Sulla distinzione degli interessi nelle tre categorie cfr., per lo meno, LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 95 ss.; INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 2011, 268 ss. Per una lettura recente, tesa peraltro a evidenziare i limiti operativi della tripartizione, cfr. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*², Milano, 2023, 578 ss. e, in chiave monografica, v. soprattutto SEMERARO, *Gli interessi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, 2013, 107 ss.

⁷⁴ In questo orizzonte sembra, invece, muoversi DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 394.

ferendogli una somma di danaro in grado di procurarsi un bene sostitutivo o un ristoro realmente efficace alla data in cui il danneggiato otterrà la prestazione pecuniaria risarcitoria. In altri termini, la rilevanza giuridica come pregiudizio a sé stante della fisiologica distanza temporale tra il momento di manifestazione del danno e di completamento della fattispecie di responsabilità, in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, e il momento del conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato si riattacca non tanto al superamento della massima *in illiquidis non fit mora*, quanto al principio di integrare riparazione del danno. Si è, dunque, all'interno di quella serie di meccanismi cui la giurisprudenza affida l'uniforme esercizio del potere equitativo di commisurazione del danno ex art. 1226 c.c. e ciò giustifica la regola pretoria pacifica⁷⁵ per cui tali "interessi" corrispettivi possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio, a dispetto di quanto accadere per gli interessi veri e propri, per i quali opera il principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.⁷⁶.

Nell'obbligazione risarcitoria extracontrattuale tra il momento dell'insorgere dell'obbligazione e il momento della sua esigibilità con l'emissione della sentenza di condanna non si può configurare alcuna forma di inadempimento, a meno di voler assumere quest'ultimo non nei termini appropriati di una qualificazione del contegno del debitore, commissivo o omissivo, ma in un'accezione spiritualizzata⁷⁷, la sola nella quale assume senso sostenere che il danneggiante deve corrispondere gli interessi moratori sulla somma dovuta a titolo risarcitorio «in quanto questi era tenuto ad adempiere, fin dal momento in cui ha portato a termine l'azione dannosa»⁷⁸. Se il tempo del giudizio non può essere considerato tempo dell'inadempimento dell'obbligazione di risarcimento aquilano, a maggior ragione non può essere considerato tempo in cui dissuadere il debitore pecuniario dal persistere nell'inadempimento, che è la ragione propria degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 2, c.c. Ecco allora che non si può condividere la posizione di chi ritiene che, anche nelle obbligazioni risarcitorie aquilane, «i tempi del processo civile possono, parimenti che nelle obbligazioni da contratto, offrire al responsabile *ex delicto* l'opportunità di lucrare al ribasso sul risarcimento dovuto»⁷⁹. L'art. 1284, comma 4, c.c. non vuole prevenire il danno costituito dall'indisponibilità per il danneggiato della somma di danaro a titolo di risarcimento per il tempo del giudizio né evitare che il convenuto-danneggiante possa, nel frattempo, adoperare in impieghi lucrativi la somma che verrà riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento. La maggiorazione degli

⁷⁵ Cfr., *ex multis*, Cass., 7 aprile 1987, n. 3364, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, 973 ss.; Cass., 4 aprile 2001, n. 4970, *ivi*, 2002, 441 ss.

⁷⁶ Sul punto v. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., 429-430.

⁷⁷ Soltanto in questa chiave di lettura si può comprendere la lettura dell'art. 1224 c.c. offerta da SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 87 secondo cui la norma sugli interessi moratori presuppone soltanto «l'esistenza di una obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro»; mentre è evidente che essa presupponga il ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria.

⁷⁸ SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., 86.

⁷⁹ CARNEVALI, *Il saggio degli interessi legali* pendente lite, cit., 586.

interessi è preordinata a compulsare il debitore pecuniario già inadempiente a pagare, ancorché tardivamente, prima dell'introduzione del giudizio o a sollecitare il debitore di somme liquide ed esigibili ad adempiere prima del momento fatidico dell'introduzione del giudizio, rendendo in entrambi i casi svantaggioso il ricorso a un'inutile litigiosità⁸⁰.

Basti il confronto con la dinamica dell'obbligazione di restituzione conseguente all'indebito, la quale non è a determinazione giudiziale e sorge già esigibile o dal giorno del pagamento, se l'*accipiens* è in mala fede, o dal giorno della richiesta stragiudiziale della restituzione della prestazione eseguita, se l'*accipiens* è in buona fede⁸¹. Qui tra il momento dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria e il momento della domanda giudiziale si può spiegare una fase in cui la prestazione è liquida ed esigibile, per l'assenza di un termine per il pagamento, nella quale il debitore-*accipiens* può spontaneamente adempiere e nella quale, quindi, assume pratica utilità un meccanismo che dissuada il debitore pecuniario dal soprassedere al pagamento sino e oltre la domanda giudiziale⁸².

L'estensione di tali interessi, sin dal momento del giudizio di cognizione, all'intero campo delle obbligazioni e non già soltanto al più ristretto novero delle obbligazioni inadempite finirebbe per torcere la finalità della norma, rendendola uno strumento di dissuasione dal ricorso alla tutela giurisdizionale, con l'inevitabile lesione del diritto costituzionale di difesa in giudizio. Il presunto danneggiante potrebbe essere indotto ad assecondare le richieste di controparte e a non sostenere le proprie ragioni in giudizio dinanzi alla prospettiva della condanna anche a interessi in misura così gravosa per l'intero arco temporale del giudizio⁸³. Per di più, con una beffarda eterogenesi dei fini, l'estensione generalizzata degli interessi maggiorati rischia di sollecitare il contenzioso, per lo meno dal lato di colui che invoca il pagamento di una somma di danaro il quale, abbagliato dalla prospettiva di poter ottenere anche più di quel che il titolo del suo diritto gli attribuisca⁸⁴, potrebbe imboccare subito la via giudiziaria, non coltivando le possibilità

⁸⁰ Andrebbe allora almeno in parte rimeditata la conclusione di chi (SANTARPIA, *Interessi legali: un verdetto che scontenta tutti (dunque, il migliore possibile?)*, cit., 1760, ma così anche PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1766) ritiene che «se [...] l'obiettivo della novellazione è stato quello di scoraggiare un inadempimento efficiente prodromico a un finanziamento del debitore al ribasso, è evidente che non ha poi senso distinguere in ragione della natura del credito».

⁸¹ DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 37 esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. i crediti restitutori conseguenti alla caducazione del contratto o allo scioglimento del contratto prodotti da sentenze costitutive (annullamento e risoluzione).

⁸² In questo lasso di tempo decorrono interessi corrispettivi legali ex art. 1282 c.c. non già moratori. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., 579 collega l'applicazione degli interessi ex art. 1282 c.c. al campo delle obbligazioni pecuniarie *quérable* e così anche ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 136 ss.

⁸³ Un rischio, questo, opportunamente segnalato da PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1765; ma già PARDOLESI - SASSANI, *Il decollo del tasso d'interesse: processo e castigo*, cit., 65; anche PAGLIANTINI, *I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti: (nuovi) profili generali*, in *I ritardi nei pagamenti*, cit., 76.

⁸⁴ È quanto paventa CONSOLO, *È legge (con poche modifiche) il d.l. sulla "degiurisdizionalizzazione"*

transattive o quelle offerte dagli altri modi di risoluzione delle controversie alternative al giudizio. L'applicazione generalizzata degli interessi maggiorati, anche alle obbligazioni a determinazione giudiziale, renderebbe l'aggravamento del tasso di interessi una sorta di pena privata volta a sanzionare la condotta che genera l'obbligazione pecuniaria, il che contrasta con lo spirito e la lettera dell'art. 1284 c.c.

Assumendo come punto di riferimento il processo di cognizione, il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. va allora delimitato alle obbligazioni pecuniarie, tanto di fonte negoziale⁸⁵ quanto di fonte diversa, come quelle restitutorie per indebitto, rispetto alle quali è scaduto il tempo dell'adempimento, determinando il decorso degli interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.⁸⁶, oppure, non essendo previsto alcun termine, la prestazione è esigibile ma non ancora spontaneamente eseguita⁸⁷. Con l'esclusione, dunque, delle obbligazioni pecuniarie *ex delicto*, nelle quali non è configurabile un inadempimento precedente l'instaurazione del giudizio finalizzato al loro riconoscimento e alla loro determinazione. Le obbligazioni *ex delicto* sono suscettibili di inadempimento dopo la condanna contenuta in una pronuncia provvista di efficacia esecutiva, sicché l'applicazione degli interessi maggiorati *ex art. 1284, comma 4, c.c.* si dischiude loro con l'instaurazione del processo esecutivo, ossia dal giorno della domanda esecutiva, contenuta nell'atto di precetto (o nel ricorso per intervento), in tal modo scoraggiando le resistenze in giudizio meramente dilatorie⁸⁸. Un tale conclusione pare equilibrata e non le non si può opporre l'argomento dell'irragionevole disparità di trattamento tra diverse tipologie di creditori, perché la pretesa di agguagliare ciò che differisce costituisce, a sua volta, violazione del principio di eguaglianza.

arbitral-conciliativa, sulle passerelle processuali, sulla grinta esecutiva, in *Giust. civ.*, 2014, 1061 e ora rimarcano PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1765.

⁸⁵ Inclusi i crediti di lavoro. In senso favorevole alla compatibilità tra l'art. 429 c.p.c. e l'art. 1284, comma 4, c.c. cfr. PARDOLESI-SASSANI, *Il decollo del tasso d'interesse: processo e castigo*, cit., 65; PAGLIANTINI, *I ritardi di pagamento nel prisma (novellato) delle fonti*, cit., 75; BOTTONI, *Interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.: ambito di operatività e rapporto con i crediti di lavoro*, cit., 372 ss., il quale richiama, tuttavia, il limite del principio di proporzionalità, specie con riguardo alle modalità attualmente adottate dalla giurisprudenza per il calcolo della rivalutazione delle somme dovute.

⁸⁶ Che gli interessi al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. presupponga l'inadempimento consumato è stato colto anche da Cass., 3 gennaio 2023, n. 61, cit., per disinnescare l'argomento della possibile inutile ripetizione rispetto all'art. 1224 c.c., ma tale corretta messa a fuoco non è stata poi messa a partito, visto che, ciononostante, l'ordinanza conclude per l'applicazione generalizzata dell'art. 1284, comma 4, c.c.

⁸⁷ Sul presupposto dell'esigibilità v. anche DE MENECH, *Interessi moratori in pendenza di lite ed alcune specie di obbligazioni pecuniarie*, cit., 37-38. Giusto tale requisito, l'art. 1284, comma 4, c.c. non dovrebbe trovare applicazione nei confronti del fideiussore con beneficio di preventiva escussione: la prestazione del garante non può subire l'incremento degli interessi maggiorati dalla domanda giudiziale in quanto per lui si tratta della prestazione principale, ancorché essa presupponga l'inadempimento del debitore principale, le cui conseguenze sul piano risarcitorio non si estendono alla prestazione del garante personale.

⁸⁸ CAPPONI, *Le sezioni unite 12449/24 e l'esecuzione forzata*, cit., 1773.

Neppure nelle obbligazioni pecuniarie, l'inadempimento, sotto forma di ritardo nell'adempimento, costituisce una violazione irreversibile dell'obbligazione. L'ordinamento giuridico vuole stimolare per lo meno l'adempimento tardivo mediante l'effetto compulsorio prodotto dall'innalzamento del saggio legale degli interessi nella misura maggiorata del quarto comma dell'art. 1284 c.c. L'elemento negativo della pattuizione di un tasso convenzionale degli interessi moratori⁸⁹ non riveste, dunque, il significato di circoscrivere gli interessi maggiorati alle sole obbligazioni *ex contractu*, come invece reputa un orientamento giurisprudenziale. Tale elemento negativo è un effetto di legge legato all'impossibilità di applicare il tasso legale, qual è pur sempre quello previsto per rinvio dall'art. 1284, comma 4, c.c., in presenza di un tasso convenzionale, a meno che la pattuizione che lo prevede non risulti invalida. Il vero elemento condizionante degli interessi maggiorati è costituito dall'inadempimento dell'obbligazione preesistente al giudizio, quale che ne sia la fonte. In altri termini, gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sono: o interessi moratori di secondo grado, che scattano quando l'inadempimento già in atto viene qualificato dall'introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento non soltanto dell'esistenza del titolo dell'obbligazione, ma anche del ritardo nell'adempimento; o interessi moratori di primo grado nelle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili ma non ancora richieste prima dell'introduzione del giudizio. Il prospettato inquadramento dogmatico consente, peraltro, di attribuire un senso più specifico alla formula legislativa "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale", circoscrivendo all'introduzione del giudizio di cognizione⁹⁰, del giudizio sommario per ingiunzione e del giudizio di esecuzione, escludendo, quindi, l'istanza di sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c.; di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 *bis* c.p.c.; così come la domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 *bis* c.p.c. Di conseguenza la decorrenza degli interessi maggiorati è sospesa durante il tentativo di mediazione in vista della conciliazione esperito dopo la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5-*quater* d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Si è opportunamente rilevato che l'art. 1284, comma 4, c.c. può trovare applicazione anche nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, a quello contabile e a quello tributario, sempreché non ostino discipline speciali degli interessi, nei casi in cui tali giudici siano chiamati a decidere in ordine a diritti di credito pecuniario⁹¹.

⁸⁹ Assai critico su tale previsione è CARNEVALI, *Il saggio degli interessi legali pendente lite*, cit., 586, per il quale «l'*incipit* del comma 4 con il richiamo ad un accordo delle parti sulla misura degli interessi è del tutto inutile, perché assorbito dal riferimento agli interessi convenzionali di cui al comma 2 dell'art. 1284 c.c., il che conferma il pressapochismo con cui è stato novellato l'art. 1284 c.c.».

⁹⁰ Alla notifica dell'atto di citazione e al deposito del ricorso, oltreché alla costituzione in giudizio, nel caso di domanda riconvenzionale, va aggiunta la costituzione di parte civile, come giustamente sottolinea ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 174-175.

⁹¹ ROSSETTI, *op. cit.*, 175.

L'ambito di applicazione non pienamente coincidente tra il primo e il quarto comma dell'art. 1284 c.c. non implica che per ottenere gli interessi maggiorati sia necessaria un'apposita ed esplicita domanda⁹², che non si limiti, dunque, alla generica formula "interessi legali" o "interessi di legge"⁹³, poiché, nonostante la minor ampiezza della previsione del quarto comma rispetto a quella del primo, gli interessi maggiorati sono pur sempre interessi al tasso legale⁹⁴, la cui applicazione dipende dalla natura di obbligazione preesistente al giudizio del rapporto controverso e dal dato temporale della proposizione della domanda nel giudizio di cognizione, fatta segnare dal momento della notifica o del deposito. Due requisiti⁹⁵, questi, contenuti già nell'accertamento compiuto dal giudice della cognizione⁹⁶, anche quando la pronuncia si limita alla condanna generica agli

⁹² Per PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1767 la sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024 non ha esplicitamente affermato che per ottenere la condanna agli interessi maggiorati sia necessaria un'apposita domanda: «potrebbe dunque esser vero che le sezioni unite hanno inteso seguire una complanare così tracciata: con la domanda di condanna oltre interessi è devoluto l'intero rapporto; se poi il giudice omette di pronunciare sulla fattispecie dei super-interessi, bisognerà proporre appello per omessa pronuncia: epperò la domanda già c'è nel momento in cui viene chiesta la condanna con gli interessi».

⁹³ Nello stesso senso v. ROSSETTI, *I danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., 174, il quale ritiene sufficiente la domanda del pagamento degli interessi legali, giacché la scelta del tasso da applicare compete al giudice in forza del principio *iura novit curia*. E tuttavia R. aggiunge che la condanna al pagamento degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. deve essere però espressa, poiché se «il giudice si limitasse a condannare il convenuto al pagamento "degli interessi legali", sarebbe impossibile stabilire a quale, tra le varie tipologie di interessi legali il giudicante abbia inteso fare riferimento, a tale ambiguità della sentenza non potrebbe essere sanata nemmeno dal giudice dell'esecuzione, al quale non è concesso integrare il titolo esecutivo».

⁹⁴ Non è allora indispensabile per fondare la superfluità di una specifica domanda per ottenere gli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. fare coincidere l'ambito di applicazione di tale norma con quella dell'art. 1284, comma 1, c.c., come invece sostiene CARNEVALI, *Il saggio degli interessi legali pendente lite*, cit., 587, secondo cui con l'estensione dell'art. 1284, comma 4, c.c. a tutte le obbligazioni pecuniarie, quale che ne sia la fonte, «l'ambito di applicazione del comma 4 ha perso ogni sua connotazione di specialità e di differenziazione, ed è venuto ad essere completamente riassorbito nell'ambito del comma 1, che in tal modo rappresenta ormai la norma di riferimento per l'intera categoria delle obbligazioni pecuniarie e dei relativi "interessi legali". Pertanto risulta ora ancor più convincente la tesi che la domanda giudiziale di condanna agli interessi legali comprende automaticamente sia i comuni interessi dalla mora alla data della domanda giudiziale, sia gli interessi del comma 4 dalla data della domanda al saldo, e che la condanna generica agli interessi legali ("oltre interessi legali") pronunciata dalla sentenza comprende automaticamente sia gli uni, sia gli altri, in quanto componenti di un'unica categoria, e cioè quella degli interessi legali».

⁹⁵ E non un unico requisito, ossia l'instaurazione del giudizio con il relativo decorso del tempo, come invece sostengono PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1768. Il requisito diviene sostanzialmente uno, quello temporale, quando il momento di decorrenza degli interessi maggiorati diviene il processo di esecuzione.

⁹⁶ È la principale critica mossa da PAGLIANTINI - PARDOLESI, *Cervo a primavera*, cit., 1768 alla sentenza delle Sezioni unite n. 12449 del 2024.

“interessi legali”, sicché non residuano ulteriori elementi da sottoporre a uno specifico accertamento, precluso al giudice dell’esecuzione.

ABSTRACT

Il commento analizza la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 12449 del 2024 e si interroga sull’ambito di applicazione della previsione di interessi al tasso maggiorato contenuta nell’art. 1284, comma 4, c.c. L’autore ritiene che tali interessi maggiorati si applichino a tutte le obbligazioni pecuniarie il cui inadempimento precede l’instaurazione del giudizio. Le obbligazioni risarcitorie *ex delicto* rientrano nel perimetro dell’art. 1284, comma 4, c.c. soltanto dal giorno della domanda esecutiva. Trattandosi di interessi legali, l’applicazione degli interessi maggiorati non esige una specifica domanda del creditore, che invochi il tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. e la condanna generica “agli interessi legali” non preclude al giudice dell’esecuzione di calcolare gli interessi al tasso maggiorato a far data dall’atto introduttivo del giudizio.

*The commentary analyzes the decision of the Sezioni unite of the Corte di cassazione No. 12449 of 2024 and questions the scope of application of the provision on interest at the increased rate contained in Article 1284, paragraph 4, of the Civil Code. The author believes that this increased interest applies to all pecuniary obligations whose failure to perform precedes the establishment of the judgment. Compensatory obligations *ex delicto* fall within the scope of Article 1284, Paragraph 4, of the Civil Code only from the day of the demand for enforcement. Since it is legal interest, the application of the increased interest does not require a specific request by the creditor, who is invoking the rate under Article 1284, Paragraph 4, Civil Code, and the generic condemnation “at the legal interest” does not preclude the enforcement court from calculating interest at the increased rate from the date of the writ of execution.*

